

# REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DA PRESTAZIONI A FAVORE DI COMMITTENTI TERZI

## ART. 1 NORME GENERALI

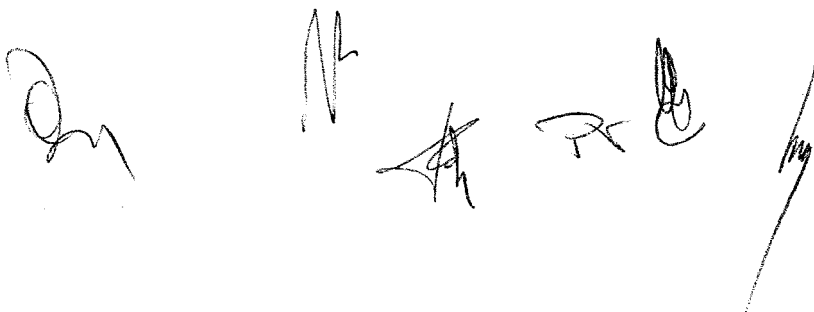
*1.1 Le strutture dell'ENSE possono svolgere attività e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi dell'Ense.*

*1.2 Sono ammesse le attività e prestazioni per conto di terzi, anche per attività di ricerca scientifica e tecnologica, consulenza e formazione svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici italiani ed esteri, laddove siano coerenti con le finalità statutarie e non ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente o non confliggano con i suoi interessi.*

## ART. 2 OGGETTO

*2.1 Possono costituire attività di ricerca, consulenza e formazione per conto di terzi:*

- a) i progetti di ricerca volti ad ottenere avanzamento delle conoscenze ovvero innovazione di metodiche o di risultato, ad eccezione dei meri servizi dietro corrispettivo ovvero delle diagnosi standardizzate, parte integrante del fatturato dell'ENSE.*
- b) consulenze, ovvero convenzioni volte ad ottenere relazioni, pareri, elaborati che articolino le valutazioni dell'ENSE nello specifico campo del settore sementiero, implicando la partecipazione di più professionalità che concorrano alla definizione di un quadro normativo, scientifico e tecnologico ad uso del committente.*
- c) prestazioni formative richieste da enti o privati non comprese nelle attività istituzionali dell'Ente.*



### **ART. 3**

#### **PERSONALE INTERESSATO**

*3.1 Le attività e le prestazioni di cui all'articolo 1 sono svolte dal personale dipendente compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente in servizio presso una unità organica diversa da quella interessata potrà partecipare, previo consenso del relativo responsabile, su autorizzazione del Direttore Generale.*

### **ART. 4**

#### **DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

*4.1 I corrispettivi per la prestazione (al netto dell'IVA da riversare all'Erario) devono superare i costi sostenuti.*

*4.2 Ai fini dell'individuazione dei costi vanno considerati gli oneri lordi, comprensivi di quelli di natura previdenziale e delle retribuzioni differite, relativi al personale che collabora e di quello appositamente assunto, le spese per materiali di consumo e locazioni e ammortamenti di beni, le spese generali nella misura del 10% delle precedenti, nonché ogni altra spesa direttamente incidente sul costo della prestazione.*

### **ART. 5**


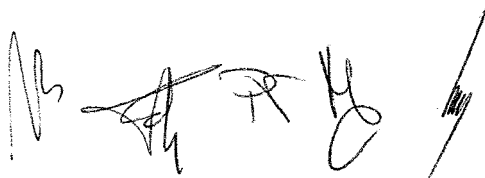
#### **PROCEDURA**

*5.1 I dipendenti interessati presentano il progetto di ricerca, consulenza e formazione al responsabile dell'unità organica presso la quale l'attività deve essere svolta.*

*5.2 Il responsabile, previa valutazione motivata di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la struttura, trasmette ai Servizi Amministrativi il progetto.*

*5.3 I Servizi Amministrativi, previa breve relazione sui costi/benefici dell'attività trasmettono al Direttore Generale:*

- la richiesta del terzo;*
- il programma dell'attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;*
- l'indicazione del responsabile dell'attività insieme al personale direttamente coinvolto;*
- proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell'articolo 4;*
- la valutazione di compatibilità;*

5.4 Il Direttore Generale autorizza l'avvio dell'attività di ricerca, consulenza e formazione.

5.5 Sotto il profilo contabile sono individuati due specifici capitoli di bilancio (uno di entrata e uno di uscita) sui quali far gravare corrispettivi e spese.

## **ART. 6** **BENEFICIARI**

6.1 Il progetto individua i dipendenti che collaborano e la misura percentuale nella quale concorrono alla realizzazione del risultato finale oggetto di corrispettivo, ponderandola con il coefficiente 1,8 per i dirigenti di ricerca, 1,5 per i primi ricercatori, 1,3 per i ricercatori e 1 per il restante personale.

## **ART. 7** **RIPARTIZIONE RISORSE**

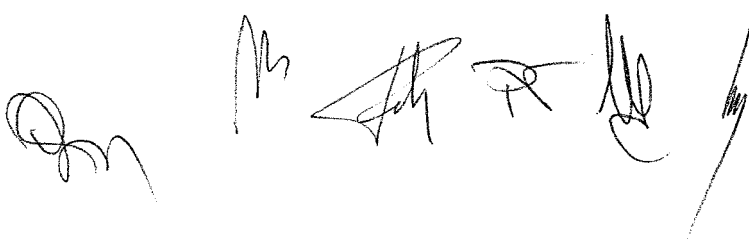
7.1 Annualmente, la cassa risultante dal saldo dei capitoli di entrata e di spesa (ricavo netto) forma oggetto di suddivisione nella misura massima del 50% relativamente ad ogni contratto.

7.2 I compensi spettanti al personale, previa verifica della effettiva partecipazione all'attività sono erogati per il 70% al personale che ha collaborato alla prestazione (sempre che detti compensi non superino il 30% dello stipendio annuo lordo dei singoli beneficiari).

Una quota del 10% della parte di ricavo netto destinato al personale è riservata a collaboratori tecnici enti ricerca (IV livello), funzionari di amministrazione e ricercatori ai quali siano attribuite specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 del CCNL 23 febbraio 2006.

Una quota del 10% è destinata al personale incaricato della responsabilità delle unità operative di ricerca in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Una ulteriore quota del 10% della parte di ricavo netto destinato al personale è attribuita al fondo comune di incentivazione della produttività spettante al personale afferente ai livelli IV/VIII.

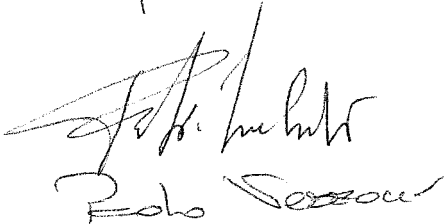
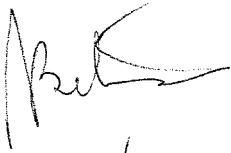
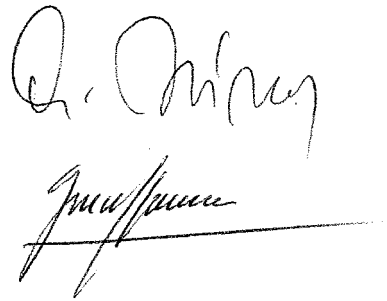


**ART. 8**  
**ALTRE FINALITA'**

*L'Ente destina una quota delle risorse non ripartite al personale a scopi di ricerca proposti dalle strutture operative che hanno posto in essere l'attività*

**ART. 9**  
**NORMA TRANSITORIA**

*Il presente regolamento, previo esame con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, è reso definitivo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore.*

  
Roberto Serrano

02 FEB. 2010